

Fondazione "Don Ambrogio Cacciamatta ONLUS"

Iseo (BS)

Contratto di assistenza

CASA ALBERGO "LA BARONCINA"

Monticelli Brusati (BS)

La Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta con sede in Iseo (BS), Via per Rovato, 13/D C.F. 80016110175,
Legalmente rappresentata dal Presidente Sig. Angelo Zinelli

E

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____
Codice fiscale _____ Ospite della Casa Albergo

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____
Telefono _____ Codice fiscale _____
Fideiussore Obbligato in solido con questa scrittura e referente per l'Amministrazione di tutte le comunicazioni riguardanti l'Ospite anche sanitarie, se in possesso del personale della struttura e se autorizzati dall'Ospite stesso

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____
Telefono _____ Codice fiscale _____
Fideiussore Obbligato in solido con questa scrittura

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____
Telefono _____ Codice fiscale _____
Fideiussore Obbligato in solido con questa scrittura

Oppure

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____
Telefono _____ Codice fiscale _____
in qualità di Amministratore di Sostegno/Tutore (si allega alla presente copia del Decreto di nomina dell'ADS)

PREMESSO:

- Che la Casa Albergo, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Comune di Monticelli Brusati, proprietario dell'immobile, a seguito del lascito dell'ing. Manlio Baron, accoglie persone anziane autosufficienti d'ambo i sessi, purché non affette da malattie infettive o contagiose o da disturbi mentali incompatibili con la vita comunitaria.
- Che l'ammissione avviene previo parere positivo del Direttore Generale dell'Ente Cacciamatta sentito se necessario il Responsabile Sanitario e il responsabile della Casa Albergo, in base alla valutazione delle condizioni psicofisiche e sociali dell'Ospite.
- Che l'accesso alla casa Albergo è subordinato al rispetto di una graduatoria di volta in volta eventualmente in vigore.
- Che hanno precedenza d'inserimento i cittadini residenti nei sette Comuni componenti il Consiglio di Amministrazione che istituzionalmente regge la Fondazione Cacciamatta dando priorità ai residenti nel Comune di Monticelli Brusati.
- Che all'atto dell'accoglimento, che avviene ad orari precedentemente comunicati con il richiedente, debbono essere presentati i seguenti documenti:
 - codice fiscale
 - documento d'identità in corso di validità
- Che l'Ospite può chiedere che la struttura conservi: la tessera sanitaria, il tesserino di esenzione ticket, eventuali cartelle cliniche e/o ospedaliere o altra documentazione sanitaria, eventuale copia

del verbale invalidità con l'unico scopo di renderli disponibili al Medico di Medicina Generale dell'Ospite stesso.

- Che il servizio eroga tutte le prestazioni, come previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in ordine alle Case Albergo; nello specifico vengono garantite le prestazioni di carattere alberghiero-assistenziale e di animazione. Tali prestazioni sono comprese nella retta.
- Che la responsabilità terapeutica ed in generale sanitaria dell'Ospite resta affidata al Medico di Medicina Generale. Il Direttore Sanitario dell'Ente si pone solo come punto di riferimento per la valutazione, l'ammissione e la permanenza dell'Ospite.
- Che i farmaci necessari alla somministrazione delle terapie in corso durante la permanenza dell'Ospite alla Casa Albergo devono essere consegnati dai familiari.
- Che il vitto comprende colazione, pranzo e cena. Il menù viene adeguato, nei limiti del possibile, alle esigenze e alle abitudini alimentari degli Ospiti.
- Che vengono promossi e favoriti i rapporti sociali ed in particolare con la famiglia che ha libero accesso alla Casa Albergo, nel rispetto delle attività in atto.
- Che l'Ente fornisce il rispetto delle norme in materia di privacy come previsto dal Regolamento UE 679/2016.
- Che l'Ente è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile.
- Che l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto dagli obbligati in solido.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

La Fondazione si obbliga ad erogare le prestazioni socio-assistenziali a favore dell'Ospite come previsto dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in ordine alla Casa Albergo e dalla Carta dei Servizi che si allega.

ART. 3

A fronte delle prestazioni erogate, gli Obbligati si impegnano in solido con l'ospite alla corresponsione mensile della retta, come fissata dal Consiglio di Amministrazione, assumendo il ruolo di fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi degli artt. 1936 e ss. Codice civile, senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In caso di variazione dell'importo della retta l'Ente provvederà nel termine minimo di dieci giorni, alla comunicazione agli Obbligati mediante comunicazione individuale agli ospiti e/o soggetti obbligati al pagamento della retta medesima.

Gli obbligati avranno facoltà di recedere mediante comunicazione entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione agli Uffici amministrativi della Fondazione.

Il recesso dell'obbligato in solido si perfeziona solo con l'avvenuto rilascio della struttura a cura e spese degli Obbligati medesimi entro 15 giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso, ovvero mediante assunzione per iscritto della medesima fideiussione da parte di nuovo soggetto che si sostituisce al precedente obbligato in solido nella garanzia del pagamento della retta.

Decorso tale termine senza che l'assistito abbia lasciato libero il posto, verrà applicata la nuova retta di degenza.

Nel silenzio degli obbligati il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

ART 4

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite sia i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari) in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli obbligati le spese e gli eventuali danni.

ART 5

In caso di prenotazione del posto, senza utilizzo dovrà essere corrisposta l'intera retta, di volta in volta in vigore.

La retta in vigore dal 01/02/2019 è la seguente:

- Euro 41,50 per i non residenti nel Comune di Monticelli Brusati.
- Euro 38,50 per i residenti nel Comune di Monticelli Brusati all'atto di entrata in struttura, eventuali variazioni anagrafiche successive alla data di ingresso non saranno valide agli effetti del presente articolo.

ART 6

In caso di assenza dell' Ospite dalla Casa Albergo:

- in caso di assenza, indipendentemente dal motivo, e dalla durata, escluso il ricovero ospedaliero, sarà dovuta l'intera retta in vigore al momento.
- per le assenze che si protrarranno oltre il decimo giorno (la giornata di entrata unita a quella di uscita sono conteggiate come unica giornata di assenza) per motivi esclusivamente legati al ricovero ospedaliero , sarà dovuto il 50% della retta in vigore.

ART 7

- A titolo di garanzia circa il regolare versamento delle rette, all'atto di accettazione deve essere versata la somma infruttifera del valore pari ad una mensilità (30 giorni) di degenza. A fronte di insolvenze economiche, la Fondazione provvederà senza ulteriori formalità ad incamerare il deposito cauzionale.

Le fatture di retta verranno emesse in via posticipata alla fine di ogni mese; gli Obbligati dovranno provvedere al pagamento entro il quinto giorno del mese successivo, mediante versamento tramite bonifico bancario o concordare altre modalità.

In caso di mancato tempestivo pagamento della retta, secondo i tempi definiti , la Fondazione formalizza diffida nei confronti degli Obbligati a mezzo di raccomandata A/R e richiede la ricostituzione del deposito cauzionale. Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito entro 30 giorni della diffida, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ.

ART 8

In caso di dimissioni volontarie (si considera il giorno effettivo di uscita) o di decesso, la fattura della retta terrà conto dei giorni sino alla data di dimissione con l'aggiunta di una franchigia fissa pari a tre giorni.

In caso di dimissioni volontarie (si considera il giorno effettivo di uscita) per dimissioni non programmate all'ingresso, l'Ospite, o chi ne fa le veci, deve darne dichiarazione scritta e presentarla al Direttore Generale con almeno 10 giorni di preavviso; in assenza verranno conteggiati i giorni effettivi di presenza e applicata la franchigia di 10 giorni.

ART 9

La Fondazione, su proposta del Direttore Sanitario, potrà disporre dell'immediata dimissione dell' Ospite oppure l'inoltro presso centri ospedalieri nel caso le condizioni di quest' ultimo fossero tali da non permettere l'erogazione della dovuta assistenza o presentassero pericoli o rischi per sé o per gli altri ospiti.

ART 10

La Fondazione ha facoltà di revocare il ricovero qualora le condizioni psico-fisiche dell'Ospite o il suo comportamento sociale o quello di un suo familiare, non siano compatibili con il buon andamento della comunità.

La Fondazione ha facoltà di revocare il ricovero qualora le condizioni psico-fisiche dell'Ospite richiedano un intervento socio-sanitario non più compatibile con i servizi offerti, in tal caso si orienterà l'Ospite/familiari alla rete dei servizi territoriali.

In caso di dimissione in seguito a parere del Direttore Sanitario la fattura mensile terrà conto dei giorni di effettiva permanenza senza l'applicazione di alcuna franchigia.

ART 12

In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza, la stessa anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.

ART 13

La Direzione non custodisce alcuna somma di denaro appartenente agli Ospiti , tranne situazioni particolari (es. assenza di rete familiare) per le quali è possibile trattenere valori (max 100,00 euro per piccole spese) riportandone adeguata comunicazione. La Direzione declina ogni responsabilità circa la sparizione di denaro, di indumenti, di ausili personali o di oggetti preziosi che si dovesse verificare all'interno del servizio

ART 14

Contratto di assistenza

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. La Fondazione darà comunicazione delle eventuali modifiche tramite affissione alla bacheca dell' Ente.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.

Eventuali modifiche dovranno essere condivise e sottoscritte da entrambi le parti.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall'ART . 3.

Data di prenotazione posto _____

Data di ingresso in Casa Albergo _____

Data dimissione _____

Letto, confermato, sottoscritto

Luogo e data _____

L'Ospite _____

Gli Obbligati _____

Il Legale rappresentante della Fondazione Cacciamatta o persona delegata-

Il contraente Sig. _____

dichiara di essere stato adeguatamente informato rispetto a:

- tutela della privacy
- possibilità di effettuare reclami

dichiara di aver ricevuto:

- carta dei servizi
- informativa forme di tutela giuridica
- informativa ufficio di pubblica tutela
- codice etico aziendale